

 | **La Venaria Reale**
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE



UNIONE EUROPEA



DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

RE INFRASTRUTTURALI PER L'AREA SPETTACOLI
SITA NEI GIARDINI DELLA REGGIA

0): PSC - fascicolo 01

Tav.:

indice

1	definizioni	3
2	riferimenti normativi	4
3	premesse	5
3.1	il piano di sicurezza e coordinamento	5
3.2	precisazioni.....	6
3.3	verifica dell' 'idoneita' tecnico professionale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 90, comma 9).....	7
3.4	notifica preliminare (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 99, 90 comma 10).....	8
3.5	piano operativo di sicurezza (allegato xv d.lgs 81/2008 e s.m.i.)	9
4	identificazione e descrizione dell'opera (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a).....	10
4.1	indirizzo del cantiere (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a1).....	10
4.2	descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a2)	10
4.3	descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a3).....	11
5	individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera b).....	13
5.1	anagrafica generale	13
5.2	anagrafica fase di progetto dell'opera	14
5.3	anagrafica fase di esecuzione dell'opera	15
5.4	anagrafica di cantiere imprese esecutrici – lavoratori autonomi	15
5.5	numeri utili.....	17
6	documenti	18
6.1	documentazione obbligatoria da custodire in cantiere	18
7	firme	21

1 definizioni

All'interno di questo documento esistono dei termini che per importanza e interesse ricorrono con notevole frequenza, per questo motivo vengono abbreviati e messi in evidenza come descritto di seguito:

PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
POS	Piano Operativo per la Sicurezza, di cui all'art. 89, lettera h) del D.Lgs 81/2008
PSS	Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 131 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
RL	Responsabile dei Lavori, di cui all'art. 89, lettera c) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, di cui all'art. 89, lettera e) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui all'art. 89, lettera f) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
DL	Direttore dei lavori
CC	Capo cantiere
DPI	Dispositivi di protezione individuale
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RSPP	Responsabile servizio prevenzione e protezione
DUVRI	Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (o interferenziali)

Inoltre, così come riportato all'art. 89, lettere i) e ibis) del D.Lgs 81/2008, all'interno del presente documento sono considerate:

- impresa affidataria: *"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale indicazione"*
- impresa esecutrice: *"impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali"*

Le imprese esecutrici, comprese quelle che forniscono noli a caldo con l'eccezione di quelle ditte che forniscono il materiale in cantiere senza partecipare al processo di produzione del manufatto sono, come tali, sottoposte alle prescrizioni del presente documento.

2 riferimenti normativi

La redazione del presente documento e l'applicazione dei suoi contenuti non esonera i Datori di lavoro delle imprese (anche esecutrici), i lavoratori autonomi subaffidatari e comunque tutte le persone che avranno accesso al cantiere, dall'osservanza e dal rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Di seguito vengono elencate, per quanto occorra e in modo non esaustivo, le principali norme che dovranno essere ricordate e rispettate ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere.

Norme generali

- Il **D.M. 20.11.68**, *disposizioni per la sicurezza degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra*
- Il **D.P.R. n. 462/2001**, *Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d'impianti elettrici e d'impianti elettrici pericolosi*
- art. 1 **L. 123/2007**, *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*
- Il **D.Lgs. 81/2008**, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*
- Il **D.Lgs. 106/2009**, *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

3 premesse

Il presente documento costituisce il "Piano di sicurezza e coordinamento", redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123/2007, inteso come lo strumento attraverso cui avviene l'integrazione delle esigenze di produzione in cantiere con le esigenze di garanzia della sicurezza sia dei lavoratori, sia delle persone e cose esterne al cantiere. Esso si rifà al piano di produzione di cantiere con l'indicazione dei tempi di esecuzione e modalità operative delle varie fasi di lavoro e li armonizza con i provvedimenti da adottare per garantire che la produzione in tali fasi avvenga in "sicurezza" per gli addetti ai lavori. Poiché si tratta di un'analisi preventiva dei rischi, il "Piano di sicurezza e coordinamento" può essere modificato o integrato con l'evolversi dei lavori dal "Coordinatore della sicurezza in esecuzione". In nessun caso le modifiche e le integrazioni apportate possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi per la sicurezza pattuiti.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DA N. 4 (QUATTRO) FASCICOLI CON I SEGUENTI CONTENUTI:

- **FASCICOLO N. 1 (IL PRESENTE DOCUMENTO) DATI AMMINISTRATIVI DEL CANTIERE;**
- **FASCICOLO N. 2 RELAZIONE TECNICA – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE – PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI – FASI E SOTTOFASI DI LAVORAZIONE**
- **FASCICOLO N. 3 GESTIONE SICUREZZA IN FASE OPERATIVA**
- **FASCICOLO N. 4 COSTI PER LA SICUREZZA;**

3.1 il piano di sicurezza e coordinamento

Il presente PSC, contiene, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Il PSC riporta l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il PSC dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il PSC dovrà essere illustrato e diffuso dall'Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell'inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori. Come previsto dall'art. 100, comma 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente è stata determinata dal Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.

Il PSC, nel caso se ne presentasse l'esigenza, prima dell'inizio delle varie tipologie di intervento dovrà essere aggiornato dal CSE in base alle specifiche scelte operative

adottate dalle Imprese aggiudicatrici, degli interventi che si renderanno necessari o da qualunque altra esigenza tecnica o climatica intervenuta nel corso dei lavori.

Le specifiche, le precauzioni, gli obblighi e tutto quanto previsto dal presente piano devono essere accettate e controfirmate dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto senza maggiori oneri di spesa per l'ente appaltatore.

3.2 precisazioni

È responsabilità dell'impresa affidataria assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi delle imprese esecutrici che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro.

Come riportato nell'art. 36 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il PSC sarà rispettato anche dalle imprese esecutrici che presteranno, previa autorizzazione, la loro opera in subappalto (si intende per subappalto qualsiasi lavoro eseguito da altra impresa o lavoratore autonomo, per conto dell'impresa affidataria dell'opera, sia in relazione a regolare contratto di subappalto, sia in caso di fornitura in opera di materiali, sia in caso di nolo a caldo di macchinari). L'informazione delle imprese subappaltatrici e la verifica del rispetto del PSC spetta all'impresa appaltatrice dell'opera. L'impresa appaltatrice dovrà pertanto, senza che ciò possa configurarsi come ingerenza nell'organizzazione del lavoro delle imprese subappaltatrici, verificare il rispetto della normativa vigente da parte delle suddette. Qualora dovesse riscontrare inadempienze, detta impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari a garantire la sicurezza di coloro che operano in cantiere; i provvedimenti potranno andare dal semplice richiamo, all'imposizione del ripristino delle condizioni di sicurezza, all'allontanamento dei lavoratori responsabili, alla sospensione delle lavorazioni in corso. Tutti i ritardi nell'esecuzione dei lavori conseguenti all'applicazione di provvedimenti conseguenti il mancato rispetto del PSC e in generale delle norme di sicurezza, non costituiranno causa per la richiesta di indennizzi da parte dell'impresa appaltatrice al committente e da parte delle imprese subappaltatrici per l'impresa affidataria. Il committente potrà richiedere la corresponsione degli eventuali danni subiti oltre all'applicazione delle previste penali per la ritardata consegna delle opere.

L'impresa appaltatrice parteciperà alle eventuali riunioni di lavoro organizzate dal CSE, al fine di verificare il rispetto e le eventuali modifiche del PSC.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potrà convocare alle riunioni, o a particolari visite di cantiere, tutte le persone che riterrà opportuno. (Vedi **fascicolo 03**)

3.3 verifica dell'idoneità tecnico professionale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 90, comma 9)

Al fine di definire le metodologie adottate e per maggior chiarezza, si riporta estratto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

(...)

9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi subaffidatari in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Le **imprese affidatarie** dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese, le imprese esecutrici** nonché **le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di recente emissione
- documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

I **lavoratori autonomi** dovranno invece esibire al committente o al responsabile dei lavori la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di recente emissione
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

I documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati con cadenze diverse in ragione della loro validità.

Sempre in sede di accordo, le imprese o i lavoratori autonomi affidatari, dovranno inviare al committente o al responsabile dei lavori un elenco contenente tutte le **imprese** ed i **lavoratori autonomi subaffidatari** che presumibilmente verranno inviati ad eseguire gli interventi; tale elenco dovrà inoltre contenere gli estremi dei documenti di identità di tutti i dipendenti delle imprese e dei lavoratori autonomi subaffidatari dei lavori. Naturalmente l'impresa affidataria potrà integrare l'elenco in ragione delle proprie necessità.

Con riferimento a ciascuna impresa subappaltatrice indicata, l'azienda affidataria rilascerà al committente una autocertificazione, sempre sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riguardante l'aver eseguito sotto la propria responsabilità la verifica dell'idoneità tecnico professionale come disposto dall'art. 90 e dall'allegato XVII, comma 3) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere aggiornata con cadenza trimestrale corrispondente al periodo di validità del DURC.

3.4 notifica preliminare (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 99, 90 comma 10)

Si riporta, di seguito, estratto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

Articolo 99 – Notifica preliminare

(...)

1. *Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:*
 - *cantieri di cui all'art. 90, comma 3) del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;*
 - *cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;*
 - *cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*
2. *Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.*
3. *Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organismi di vigilanza.*

Articolo 90 comma 10 – obblighi del committente o del responsabile dei lavori

In assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 o del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'art. 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

3.5 piano operativo di sicurezza (allegato xv d.lgs 81/2008 e s.m.i.)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci dipendenti, ai sensi dell'art. 96 comma 1g del D.lgs 81/08 e s.m.i., devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h del citato decreto. Tale previsione non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs 81/08 e s.m.i.

I contenuti del piano operativo di sicurezza sono riportati nell'allegato 01 del fascicolo 03.

In assenza del Piano Operativo di Sicurezza e della formale presa visione da parte del CSE nessuna impresa sarà autorizzata ad operare in cantiere.

4 identificazione e descrizione dell'opera (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a)

4.1 indirizzo del cantiere (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a1)

cantiere	REGGIA DI VENARIA		
comune	Venaria Reale (TO)	cap	10078


4.2 descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a2)

L'intervento in oggetto riguarda lavori di realizzazione opere infrastrutturali (acquedotto, fognatura, vigili del fuoco, cavidotto) all'interno di una parte dei viali dei giardini presenti della Reggia di Venaria sita in Venaria Reale (TO). Il cantiere si colloca in un'area periferica della città di Venaria Reale, facilmente raggiungibile sia con mezzi di piccole dimensioni, sia con mezzi di dimensioni maggiori. Il collegamento con il sistema viario extraurbano risulta essere agevole vista la prossimità delle vie di penetrazione alla città, in particolare la strada statale che conduce in direzione di Torino e che mette allo stesso tempo in comunicazione con la tangenziale della città di Torino.

Si segnala inoltre che il cantiere sarà collocato in parte all'interno di area con elevata presenza di pubblico, in parte all'interno di area interferente con altre lavorazioni presenti nella Reggia. L'accesso ai mezzi per lo scarico ed il carico di materiali ed attrezzature all'interno dei giardini aperti al pubblico è possibile in orari di apertura. Orari di accesso differenti dovranno essere preventivamente concordati. Tutti i mezzi che circolano all'interno dei viali dei giardini dovranno scrupolosamente attenersi al codice della strada e mantenere una velocità di marcia non superiore a 5 Km/h.



L'IMMEDIATO INTORNO



COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA EXTRAURBANO

4.3 descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera a3)

L'intervento in oggetto riguarda lavori di sistemazione superficiale dei viali dei giardini della reggia di Venaria sita in Venaria (TO).

Più specificatamente le lavorazioni previste sono le seguenti:

1. allestimento della logistica di cantiere
2. rimozione strato superficiale del terreno
3. realizzazione di scavi e messa in opera dei sistemi di protezione
4. messa in opera di tubazioni, pozzetti, chiusini, ecc per realizzazione fognatura nera
5. messa in opera di tubazioni, pozzetti, chiusini, rubinetti, ecc per realizzazione acquedotto
6. messa in opera di tubazioni, pozzetti, chiusini, idranti, ecc per realizzazione impianto antincendio
7. messa in opera di tubi corrugati, pozzetti, chiusini, ecc. per realizzazione rete cavidotti
8. rinterro degli scavi e messa in opera superficiale
9. smobilizzo logistica di cantiere

La logistica di cantiere prevede un'unica fase e verrà collocata in prossimità dell'area di cantiere. In particolare sarà costituita da:

- locale mensa-riposo: verrà fatta una convenzione con il bar/ristorante presente in corrispondenza della biglietteria di accesso ai giardini
- wc: verrà posizionato un wc a smaltimento chimico in prossimità dei baraccamenti
- spogliatoio: verrà posizionata una baracca delle dimensioni indicative di m. 2,5x5,0 m in prossimità dell'area di cantiere
- deposito: verrà posizionata una baracca delle dimensioni indicative di m. 2,5x2,5 m in prossimità dell'area di cantiere

Sarà cura di ciascuna impresa appaltatrice provvedere alle proprie esigenze in ragione del numero di addetti che saranno presenti in cantiere e del tempo previsto per la realizzazione delle lavorazioni.

L'impresa appaltatrice, in accordo con il CSE e solo se ritenuto un intervento migliorativo, potrà valutare una collocazione differente della logistica o una organizzazione diversa. In tal caso il CSE provvederà all'aggiornamento del presente piano.

5 individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera b)

I dati non indicati nel presente paragrafo dovranno essere aggiornati a cura del Direttore di cantiere dell'impresa principale che provvederà a tenere aggiornata la copia di cantiere.

Tutti i lavoratori che non dipendano da imprese inserite nella notifica preliminare inviata all'ASL ed alla DPL competenti per territorio, non possono accedere al cantiere. Lo stesso divieto vale per i lavoratori autonomi che non siano stati inseriti nella medesima notifica.

L'impresa affidataria dovrà comunicare al RL ed al CSE l'ingresso di ogni nuova impresa / lavoratore autonomo, con un preavviso di almeno dieci giorni; unitamente a detta comunicazione dovrà essere trasmesso al CSE il POS ed al RL la documentazione prescritta dalle norme vigenti.

In assenza di copia dell'aggiornamento alla notifica preliminare (di competenza del RL) e di accettazione formale del POS da parte del CSE, l'impresa affidataria non potrà comunque far operare il nuovo soggetto nel cantiere.

5.1 anagrafica generale

5.1.1 Responsabile del procedimento

ente	LA VENARIA REALE C.V.C.		
nome	ing. Francesco		
cognome	PERNICE		
comune	VENARIA (TO)	cap	10078
piazza	Repubblica	numero	4

5.1.2 Responsabile dei lavori

ente	LA VENARIA REALE C.V.C.		
nome	ing. Francesco		
cognome	PERNICE		
comune	VENARIA (TO)	cap	10078
piazza	Repubblica	numero	4

PROCEDURA OPERATIVA

Nel caso di presenza di subappalti, forniture e/o noli a caldo, l'impresa esecutrice si attiverà nel seguente modo:

Prima dell'inizio dei lavori

Trasmetterà o metterà a disposizione delle imprese fornitrici, la documentazione per la sicurezza necessaria per l'elaborazione del loro POS e per la realizzazione delle proprie attività in sicurezza e trasmetterà il PSS & POS al committente per l'approvazione almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori in cantiere.

Metterà a disposizione dei lavoratori autonomi il POS & PSS per permettere agli stessi di avere una corretta informazione sul modo di realizzare in sicurezza la propria attività lavorativa.

Richiederà alle imprese sub-appaltatrici e ai lavoratori autonomi la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti professionali.

Realizzerà dei momenti di informazione e coordinamento con gli stessi per verificare le problematiche di sicurezza per lo specifico lavoro.

Durante l'esecuzione dei lavori

Coordinerà i propri fornitori e sub-appaltatori secondo quanto previsto dai documenti per la Sicurezza.

Vigilerà affinché gli stessi applichino le dovute misure di prevenzione e protezione secondo i principi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008.

Per l'attuazione di queste misure è responsabile l'impresa esecutrice che per il presente lavoro riveste le funzioni di impresa appaltatrice principale o affidataria dei lavori.

5.2 anagrafica fase di progetto dell'opera

5.2.1 Progetto architettonico

ente	LA VENARIA REALE C.V.C.		
nome	ing. Francesco		
cognome	PERNICE		
comune	VENARIA (TO)	cap	10078
piazza	Repubblica	numero	4

5.2.2 Collaborazione al progetto architettonico

nome	ing. Filippo		
cognome	RONDISVALLE		
comune	TORINO	cap	10122
via	Botero	numero	71
telefono	+39.011.19506153		
fax	+39.011.19506156		
e-mail	filippo.ronsisvalle@starrings.it		

5.2.3 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

nome	ing. Filippo		
cognome	RONDISVALLE		
comune	TORINO	cap	10122
via	Botero	numero	71
telefono	+39.011.19506153		
fax	+39.011.19506156		
e-mail	filippo.ronsisvalle@starrings.it		
<i>In possesso dei requisiti DLG 494/96 art. 10 avendo frequentato un corso di formazione di 120 ore, o in possesso dei requisiti DLG 81/2008 e s.m.i. art. 98 avendo frequentato un corso di formazione con i contenuti di cui all'allegato XIV del DLG citato</i>			
ente	Ordine degli ingegneri di Torino		
comune	TORINO	cap	10100
via	Giolitti	numero	1

5.3 anagrafica fase di esecuzione dell'opera

5.3.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

nome	ing. Filippo		
cognome	RONDISVALLE		
comune	TORINO	cap	10122
via	Botero	numero	71
telefono	+39.011.19506153		
fax	+39.011.19506156		
e-mail	filippo.ronsisvalle@starrings.it		
<i>In possesso dei requisiti DLG 494/96 art. 10 avendo frequentato un corso di formazione di 120 ore, o in possesso dei requisiti DLG 81/2008 e s.m.i. art. 98 avendo frequentato un corso di formazione con i contenuti di cui all'allegato XIV del DLG citato</i>			
ente	Ordine degli ingegneri di Torino		
comune	TORINO	cap	10100
via	Giolitti	numero	1

5.3.2 Direzione lavori

nome	ing. Filippo		
cognome	RONDISVALLE		
comune	TORINO	cap	10122
via	Botero	numero	71
telefono	+39.011.19506153		
fax	+39.011.19506156		
e-mail	filippo.ronsisvalle@starrings.it		

5.4 anagrafica di cantiere imprese esecutrici – lavoratori autonomi

5.4.1 Impresa affidataria

società			
comune		cap	
via		numero	
telefono / fax			
e mail			
REA			
INPS			
INAIL			
Albo artigiani			
P.IVA			
datore di lavoro			
C.F.			

5.4.2 Impresa esecutrice

società			
comune		cap	
via		numero	
telefono / fax			
e mail			
C.C.I.A.A.			
INPS			
INAIL			
Codice fiscale			
P.IVA			
datore di lavoro			

5.5 numeri utili

QUALIFICA O ENTE	NOME	TELEFONO
RESPONSABILE DEI LAVORI		
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	Ing. Filippo RONSISVALLE	+39.011.19506153
DIRETTORE LAVORI	Ing. Filippo RONSISVALLE	+39.011.19506153
ASSISTENTE DI CANTIERE		
PRONTO SOCCORSO VENARIA REALE – ASL To3 Piazza Annunziata, 4 10078 – Venaria Reale (TO)		+39.011.4991308/09
OSPEDALE VENARIA REALE – ASL To3 Piazza Annunziata, 4 10078 – Venaria Reale (TO)		+39.011.49911
GUARDIA MEDICA		118
POLIZIA MUNICIPALE		+39.011.4606060
EMERGENZA SANITARIA		
VIGILI DEL FUOCO		
CARABINIERI		
POLIZIA		
AEM – PRONTO INTERVENTO		800.910101
ITALGAS		800.900999
SMAT TORINO		800.010842
Azienda Sanitaria Locale 6 - S.P.R.E.S.A.L. Via Zanellato, 25 10078 – Venaria Reale (TO)		tel. +39.011.4991361 fax +39.011. 4991367
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Via Arcivescovado, 9/C 10121 – Torino		tel. +39.011.5526711 fax +39.011.532443

6 documenti

6.1 documentazione obbligatoria da custodire in cantiere

L'Impresa Appaltatrice, le Imprese Subappaltatrici e i Lavoratori autonomi devono predisporre e conservare per il cantiere **OPERE INFRASTRUTTURALI REGGIA**, in originale o in fotocopia, la documentazione di propria competenza indicata di seguito:

Documenti concernenti obblighi a carico del Committente che devono essere conservati in cantiere da parte dell'impresa affidataria

- Designazione del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
- Lettera di comunicazione all'impresa esecutrice del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
- Notifica preliminare (il committente deve inviarla alla AUSL e DPL prima dell'inizio dei lavori e consegnarla all'impresa esecutrice che la affigge in cantiere)
- PSS Piano di Sicurezza Sostitutivo (deve essere redatto dall'impresa esecutrice principale negli appalti pubblici dove opera una unica impresa e dove non si svolgono lavori particolarmente pericolosi)
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (deve essere redatto dal Committente se nel cantiere opera più di una impresa anche non contemporaneamente e deve essere consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte)

Documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro

- Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso
- Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione
- Attestato del Corso di formazione RLS
- Cartelle sanitarie personali (sono sigillate dal medico competente, possono essere aperte solo da un altro medico e vengono mantenute dall'azienda)
- Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all'ISPESL della installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
- Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori: sono le schede tecniche di ciascun DPI
- Certificati medici di idoneità (sono rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica e devono essere conservati da parte dell'impresa)
- Certificato di Iscrizione della Camera di Commercio (sempre aggiornato)
- Contratto di appalto (è necessario il contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice).
- Copia libro denuncia infortuni
- Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (l'Azienda deve designare almeno 1 addetto per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)
- Designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (l'Azienda deve designare almeno 1 addetto per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)

- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Non è più necessaria la lettera di comunicazione alla AUSL e alla DPL, ma è sufficiente una lettera di incarico firmata per accettazione dal designato
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all'art. 14 del D.Lvo 81/08 e s.m.i.
- Dichiarazione prevista all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lvo 81/08 e s.m.i. concernente l'organico medio annuo, gli estremi delle denunce all'INPS, all'INAIL e alla cassa edile nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato (obbligo a carico di ciascuna impresa, affidataria e esecutrice/subappaltatrice)
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP (titolo di studio e attestato di formazione per soggetti diversi dal datore di lavoro – attestato di formazione per il datore di lavoro che si autonoma)
- Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisorie (libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature e progettazione delle opere provvisorie)
- Documentazione con la quale l'azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto ad eleggere il RLS (nel caso non sia stato eletto) e nel caso di non elezione lettera di comunicazione all'INAIL
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a 200 Kg
- Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui all'art. 97 a carico dell'impresa affidataria: verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici/subappaltatrici secondo l'allegato XVII – vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione del PSC – coordinamento delle misure di cui agli artt. 95 e 96 a carico delle imprese esecutrici
- Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui all'art. 97 a carico dell'impresa affidataria relativamente alla verifica della idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII
- Documentazione relativa alla installazione della gru a torre fisse e su rotaie
- DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.Lvo 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3): deve essere redatto in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda. Contiene le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenza.
- DVR: documento di valutazione dei rischi (deve essere redatto da tutte le aziende e deve essere aggiornato con i rischi indicati nel D.Lvo 81/08 e s.m.i. art. 28, comma 1)
- Autocertificazione: nelle aziende che occupano fino a 10 addetti, sostituisce il DVR (D.Lvo 81/08 e s.m.i. art. 29, comma 5) ed è possibile fino a giugno 2012
- Eventuali verbali di ispezione e rescrizione degli organi di vigilanza
- Formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi
- Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo
- Libro unico: sostituisce il libro paga ed il libro matricola
- Nomina del medico competente (è obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti esposti a rischi specifici: in edilizia è obbligatoria sempre)
- Nomina del preposto e attestato di formazione (obbligo a carico di ciascuna impresa, affidataria ed esecutrice-subappaltatrice)
- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza
- Piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto dalle aziende per ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti: compresi i cantieri)
- PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)
- POS Piano Operativo di Sicurezza (deve essere redatto per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa: affidataria e esecutrice/subappaltatrice)
- Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato
- Registro delle vaccinazioni antitetaniche (è l'elenco dei lavoratori vaccinati e la data delle vaccinazioni – è redatto dal medico competente e conservato dall'azienda – è obbligatorio)

- Registro delle visite mediche (è l'elenco dei lavoratori sottoposti a visita medica - viene redatto dal medico competente)
- Registro infortuni (è sufficiente l'originale in sede ed una fotocopia in ciascun cantiere presente nella stessa provincia)
- Registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all'adozione del badge di riconoscimento)
- Registro verifiche per abuso di alcool e uso stupefacenti (è redatto dal medico competente e conservato dall'azienda - è obbligatorio)
- Ricevuta della consegna della tessera di riconoscimento (BADGE) nei cantieri con più di dieci dipendenti
- Ricevuta di consegna dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI), firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI
- Schede di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e opere provvisorie
- Scheda di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento
- Valutazione del rischio chimico (l'impresa ha l'obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi)
- Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto (l'impresa ha l'obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi)
- Valutazione del rischio vibrazioni (l'impresa ha l'obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi)
- Verbale della riunione periodica (è obbligatoria almeno una riunione annuale nelle aziende con più di 15 addetti)
- Verbale di avvenuta formazione e istruzione al gruista
- Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo, considerato che l'elezione del RLS è un diritto dei lavoratori)
- Verbale delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
- Verbale di avvenuta consultazione del RLS o del RLST
- Verbale di avvenuta informazione, formazione specifica e addestramento dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere e l'uso delle attrezzature. La formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici
- Verbale di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature

Documenti concernenti obblighi a carico del Lavoratore Autonomo

- Attestati inerenti la propria formazione
- Certificati di idoneità sanitaria
- DURC: documento unico di regolarità contributiva
- Elenco dispositivi di protezione individuale in dotazione
- Iscrizione camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisorie

...e quant'altro verrà ritenuto indispensabile per una corretta gestione della sicurezza del cantiere da parte del Coordinatore in fase di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere raccolti in apposita cartella e messi a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione e degli Organi ispettivi di vigilanza.

7 firme

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REDATTO DA:

Il Coordinatore per la progettazione

ing. Filippo RONSISVALLE

.....
(firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DA:

Il RUP/responsabile dei lavori

ing. Francesco PERNICE

.....
(firma)

Il Coordinatore per l'esecuzione

ing. Filippo RONSISVALLE

.....
(firma)

per l'impresa appaltatrice

(nome cognome)

.....
(firma)

Il responsabile dei lavoratori della sicurezza

(nome cognome)

.....
(firma)

Torino, aprile 2010